

AICE Scarl

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2023

Il presente Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo (di seguito, "**Modello**") della società AICE società consortile a responsabilità limitata o S.c. a r.l. (di seguito, la "**Società**"), redatto ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 no. 231 ("**Legge 231**") si divide in tre parti:

- una **parte introduttiva**, che descrive:
 - il quadro normativo che dà origine alla responsabilità degli enti;
 - le condizioni di esclusione della responsabilità degli enti e Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo.

- una **parte generale**, che descrive:
 - le attività della Società e la sua struttura di *governance*;
 - l'assetto organizzativo della Società;
 - il Codice Etico adottato dalla Società;
 - il sistema di *policies* e istruzioni operative della Società;
 - l'organismo di vigilanza e le relative regole di funzionamento;
 - il sistema disciplinare;
 - il piano di formazione e comunicazione;
 - l'aggiornamento del Modello.

- una **parte speciale**, che con riferimento alle attività sensibili individua:
 - i reati presupposto;
 - i concreti comportamenti a rischio ed il relativo rischio di commissione dei reati; e
 - le misure preventive adottate dalla Società.

INTRODUZIONE

I. QUADRO LEGISLATIVO

a. RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE

La Legge 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, che precedentemente veniva esclusa sulla base del principio secondo cui "*societas delinquere non potest*". Nel 2001, dunque, il legislatore italiano, anche in considerazione della necessità di implementare alcune convenzioni internazionali ratificate dall'Italia¹, ha previsto **specifiche sanzioni che colpiscono il patrimonio degli enti (e, pertanto, gli interessi economici dei soci), nel caso in cui determinati reati, specificamente previsti dalla Legge 231, siano commessi a vantaggio della società**. L'elenco di tali reati è stato progressivamente ampliato con successivi interventi legislativi².

L'articolo 5, comma 1, della Legge 231 prevede, infatti, che "*l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*:"

a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*

b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*". L'ente, al contrario, non risponde se le predette persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi³.

b. PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

La responsabilità di un ente ai sensi della Legge 231 sorge, pertanto, in presenza dei seguenti presupposti:

- sia stato commesso **uno dei reati elencati, in via tassativa, dalla Legge 231**;
- il reato sia stato **commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente**;
- **l'autore del reato sia** uno dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (ossia di uno dei cosiddetti "soggetti apicali", qui di seguito per brevità "**Apicali**") **e/o un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno degli Apicali**.

¹ Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, e Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997; Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

² La responsabilità degli enti, la cui natura è stata considerata un "*tertium genus*" tra quella penale e quella amministrativa dalla Relazione illustrativa della Legge 231, prevede un'importante garanzia di matrice penalistica: il principio di legalità. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 231, infatti, "*L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.*" Un'ulteriore garanzia di tipo penalistico è costituita dal fatto che la responsabilità dell'ente, valutata in via autonoma rispetto a quella della persona fisica, viene accertata nell'ambito di un procedimento di tipo penale.

³ Comma 2 articolo 5 Legge 231.

C. REATI PRESUPPOSTO

La Legge 231 prevede un elenco tassativo dei reati (cosiddetti "reati presupposto") la cui commissione può far scaturire, in presenza degli elementi precedentemente individuati, la responsabilità dell'ente. La seguente tabella riassume le attuali categorie di reati previsti dalla Legge 231:

Categorie di reati	Articolo della Legge 231
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-bis
Delitti di criminalità organizzata	Art. 24-ter
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 25
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 25-bis
Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 25-bis.1
Reati societari	Art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1
Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-quinquies
Abusi di mercato	Art. 25-sexies
Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante	Art. 25-octies.1
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies
Reati ambientali	Art. 25-undecies
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 25-duodecies
Razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e di giochi d'azzardo, esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies
Reati tributari	Art. 25-quinquiesdecies
Contrabbando	Art. 25-sexiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale	Art. 25-septiesdecies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 25-duodevicies
Reati transnazionali	Legge 146/2006

d. APPARATO SANZIONATORIO

La Legge 231 stabilisce le seguenti sanzioni, che possono essere irrogate a fronte dell'accertata sussistenza di una responsabilità dell'ente, o anche in via cautelare:

Tipologia di sanzione	Criteri di applicazione
<p>Sanzione pecuniaria</p>	<p>Si applica in quote di numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. Ogni quota ha un importo singolo tra i 258 euro e i 1.549 euro (importo fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente). Le quote sono applicate dal giudice tenendo conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravità del fatto; • grado della responsabilità dell'ente; • attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; • l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.
<p>Sanzioni interdittive, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'interdizione dall'esercizio dell'attività (o il commissariamento giudiziale dell'ente); ○ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ○ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; ○ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; ○ il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Le sanzioni interdittive si applicano se espressamente previste e se: l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di reiterazione degli illeciti. <p>Fermo restando quanto previsto per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (di cui all'art. 25, comma 5), le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.</p>
<p>Confisca</p>	<p>È sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Se la confisca non può avvenire, si può confiscare una somma di danaro equivalente.</p>
<p>Pubblicazione della sentenza</p>	<p>Può essere disposta se viene applicata una sanzione interdittiva.</p>

e. DELITTI TENTATI E REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Anche i delitti tentati possono dare luogo a sanzioni ex Legge 231. Ai sensi dell'art. 26 della Legge 231, "le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I" della Legge 231.

Ai sensi del comma 2, la Società non incorre in alcuna responsabilità quando essa volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento e, a tal fine, si ritiene che si debba valutare la sussistenza di un nesso di causalità fra l'attività dell'ente e la mancata realizzazione della condotta o dell'evento.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 231, la Società può essere chiamata a rispondere in Italia anche in relazione a reati commessi all'estero, e ciò anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo.

I presupposti sui quali si fonda la responsabilità della Società per i reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Società;
- la Società deve avere la propria sede principale in Italia;
- la Società può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa italiana;
- lo Stato del luogo ove il fatto è stato commesso non deve procedere in autonomia nel perseguire il reato.

II. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

a. ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

La Legge 231 prevede un'ipotesi di esclusione della responsabilità dell'ente. Infatti, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 231, l'ente non risponde se prova le seguenti circostanze:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi⁴;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a **un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**;

c) le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente i modelli** di organizzazione e di gestione;

d) **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'esonero della responsabilità degli enti è dunque condizionato a un'attiva, efficace, preventiva e continuativa adozione di un modello di organizzazione e di gestione astrattamente idoneo a

⁴ La legge italiana prevede che gli amministratori siano solidalmente responsabili verso la Società quando, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (comma 2 art. 2392 c.c.). Occorre aggiungere che, tra i compiti del Consiglio di amministrazione, si annovera la valutazione della "adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società" (art. 2381, comma 3, c.c.). Ne deriva che gli amministratori sono responsabili dei danni e delle sanzioni che la Società potrebbe essere costretta a pagare a causa della mancata adozione del modello organizzativo, una decisione che, in effetti, costituirebbe un'omissione degli obblighi di gestire in maniera appropriata i rischi derivanti dalla Legge 231, di approntare un assetto organizzativo adeguato per la Società e quindi, in ultima analisi, di gestire in maniera diligente la Società (cfr. Tribunale di Milano no. 1774 del 13 febbraio 2008).

prevenire il reato che si è verificato. Il reato, dunque, deve essere stato commesso grazie all'elusione fraudolenta delle prescrizioni date dall'ente e senza che tale elusione sia ascrivibile ad omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Il presente documento costituisce, appunto, il predetto Modello, che – conformemente alle indicazioni contenute nel comma 2 dell'articolo 6 della Legge 231 – allo specifico fine di escludere la responsabilità dell'ente, intende:

- a) **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici **protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire**;
- c) individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere **obblighi di informazione nei confronti dell'organismo** deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un **sistema disciplinare idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello."

Da ultimo, l'articolo 2, comma 1, della Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha introdotto una disciplina a tutela dei c.d. *whistleblower*. Pertanto, ai sensi dell'art. 2-bis, della Legge 231, il Modello deve, altresì, prevedere in favore degli Apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli Apicali, le seguenti garanzie:

- a) uno o più canali che consentano agli Apicali e alle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli Apicali di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi della Legge 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono, inoltre, garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato dalla Società devono essere previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La Legge 231 prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del *whistleblower* possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro da parte del *whistleblower* e da parte dell'organizzazione sindacale.

Da ultimo, l'articolo 2, comma 2-quater, della Legge 231 sancisce la nullità del licenziamento o del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c. nonché ogni altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Il datore di lavoro, nel caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti

o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, ha l'onere di provare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

b. COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il comma 3 dell'articolo 6 della Legge 231 prevede espressamente che *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*. In quest'ottica, particolare importanza rivestono le *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. LGS. 231/2001"* emesse da CONFINDUSTRIA il 7 marzo 2002 e aggiornate nel marzo 2014⁵. Si tratta, infatti, di un contributo che fornisce concrete indicazioni circa il metodo da seguire per individuare le aree di rischio e la struttura del Modello.

In particolare, le linee guida prevedono che si proceda alla costruzione del Modello partendo da un processo di *risk assessment*. Anzitutto, occorre procedere all'identificazione dei rischi ed, in secondo luogo, alla progettazione di un sistema di controllo, procedendo eventualmente alla valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente e, se del caso, adeguandolo al fine di renderlo in grado di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati. Il seguente schema riassume le varie fasi di costruzione del Modello secondo quanto suggerito dalle linee guida CONFINDUSTRIA:

Fase no. 1	Mappatura delle aree aziendali a rischio.	Attività di inventariazione degli ambiti aziendali di attività con l'obiettivo di individuare le aree che risultano potenzialmente interessate dalle casistiche di reato.
Fase no. 2	Analisi dei rischi potenziali.	Attività volta a rappresentare, in modo esaustivo, come le fattispecie di reato possono essere attuate nel contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.
Fase no. 3	"Gap analysis"	Valutazione dei rischi esistenti secondo l'attuale status dei processi a rischio e delle misure preventive.
Fase no. 4	Valutazione/costruzione/ adeguamento del sistema di misure preventive.	Le misure preventive devono essere tali da ridurre ad un livello accettabile i rischi individuati.

La costruzione e l'adeguamento delle misure preventive prevede sempre il rispetto dei seguenti principi di *best practices*:

- ogni processo deve essere verificabile e documentato;
- segregazione: nessun processo può essere gestito in autonomia;
- tracciabilità: i controlli devono essere documentati.

⁵ Reperibili al link: http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/AreeTematiche/Diritto-d-impresa/Documenti/Dettaglio-doc-diritto-impresa/4eaa0336-f353-4bc8-aa05-35dfda228a50/4eaa0336-f353-4bc8-aa05-35dfda228a50!/ut/p/a0/04_Sj9CPyKssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9PT1MDD0NjLz83UxNDBxNqpwCFYzdlCzDTPQLsh0VAVhK9gI/ .

C. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Il presente Modello è stato costruito tenendo conto sia della Legge 231 sia delle linee guida di CONFINDUSTRIA precitate. In particolare, sono state svolte le seguenti attività:

Fase della costruzione del Modello	Obiettivo	Attività espletate
Fase no. 1	Identificazione delle aree di rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Mappatura dei processi aziendali; • Individuazione delle attività sensibili; • Individuazione delle funzioni aziendali interessate; • Individuazione di un ordine di priorità per le aree di rischio in modo da rendere il Modello più focalizzato e adatto alle esigenze della Società;
Fase no. 2	Analisi delle <i>policies</i> e istruzioni operative esistenti	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi delle procedure e istruzioni operative esistenti;
Fase no. 3	Redazione del Modello	<ul style="list-style-type: none"> • Preparazione del testo del Modello;
Fase no. 5	Fase esecutiva	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina di un organismo di vigilanza; • Predisposizione di un piano di formazione e comunicazione.

La struttura del presente Modello riflette lo *status* dell'organizzazione e delle attività concretamente svolte dalla Società nel momento in cui il Modello viene adottato. La Società si ripropone, in momenti successivi, di aggiornare ed integrare il presente Modello, in maniera tale che lo stesso rifletta l'impegno della stessa nella prevenzione dei reati ex Legge 231 a fronte di eventuali modifiche della propria organizzazione e/o delle attività svolte.

d. I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE QUALE AREA DI RISCHIO PRIORITARIA.

È importante ricordare che il legislatore della normativa 231/2001 prevede sì un'esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ma lascia libero l'imprenditore di decidere quale modello di organizzazione, gestione e controllo approntare per prevenire le condotte di reato. Infatti, solo lo stesso imprenditore può conoscere in modo approfondito i processi dell'impresa, le correlative aree di rischio e conseguentemente approntare efficaci misure preventive.

Nell'ambito del procedimento di autovalutazione che la Società ha effettuato per la redazione del presente Modello è risultato chiaro che la più importante area di rischio rispetto a cui la Società è esposta è costituita dai reati contro la Pubblica Amministrazione (e quindi i delitti contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 Legge 231). Conseguentemente, particolare attenzione ed enfasi è stata data alle misure preventive relative a tali reati, analizzate in dettaglio nella parte speciale del Modello.

Si precisa che la specifica vulnerabilità della Società rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione è stata solo ipotizzata in quanto la Società non è mai stata oggetto di investigazioni o sanzioni ai sensi della Legge 231.

PARTE GENERALE

I. AICE S.C. A R.L.

a. ATTIVITÀ E GOVERNANCE SOCIETARIA

La Società è una società consortile senza scopo di lucro costituita nel marzo del 1999, è una società di servizi energetici (ESCo) certificata UNI CEI EN 11352:2014, associata ad Assoesco, che svolge principalmente attività per conto delle aziende associate a AICEP (Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo), ossia l'associazione che rappresenta grandi consumatori industriali ad alta intensità energetica. AICEP raggruppa 18 aziende, che consumano complessivamente circa 6.000 GWh/anno, operanti nei settori chimico, cloruri, corindone, gas tecnici e vetro;

AICE ha come scopo la realizzazione/gestione dei progetti di efficienza energetica realizzati prevalentemente presso gli stabilimenti dei suoi soci e per clienti terzi. L'attività della Società è caratterizzata dai seguenti elementi:

- È senza scopo di lucro;
- Annualmente richiede ai suoi soci una quota contributiva annuale;
- Ad ogni chiusura di bilancio, i margini generati dalla Società vengono restituiti ai soci in proporzione alla loro partecipazione alla generazione del margine stesso.

AICE svolge le seguenti attività specifiche:

- Diagnosi energetiche per i suoi soci e altri clienti⁶;
- Gestione diretta delle vendite dei TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA conseguiti sia sul mercato bilaterale che sulla piattaforma del GME;
- Partecipa al tavolo tecnico di ENEA sulla definizione degli obiettivi delle diagnosi energetiche da realizzare entro il 5 dicembre 2019;
- Partecipa agli incontri organizzati dal GSE;
- Collabora attivamente con AICEP al tavolo dell'osservatorio GdL Efficienza energetica.

AICE offre, inoltre, ai suoi soci e ad altri clienti i seguenti servizi:

⁶ Con il Decreto Legislativo n°102 del 4 Luglio 2014 (G.U. Serie Generale n°165 del 18/07/2014) l'Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull'Efficienza Energetica. L'art.8 definisce che i soggetti obbligati a svolgere diagnosi energetiche entro il 5 dicembre 2015 (e poi ogni 4 anni) presso i propri siti produttivi sono: (i) le grandi imprese (comma1); (ii) le imprese a forte consumo di energia (comma3). La diagnosi energetica è lo strumento più qualificato per analizzare il quadro della gestione energetica di un'attività (aziendale, di servizio, del terziario); in estrema sintesi essa mette in evidenza il livello di efficienza della gestione, partendo dall'analisi dei flussi energetici significativi per individuare le fasi del processo e le macchine più energivore, i possibili recuperi e l'opportunità di applicare tecnologie energy-saving più attuali e/o emergenti. AICE si propone, come ESCo qualificata secondo la norma UNI CEI EN 11352:2014, per lo svolgimento delle nuove diagnosi energetiche imposte dal D.Lgs. 102/2014 entro il 5 Dicembre 2019 alle grandi imprese e alle imprese energivore. Grande impresa: è l'impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall'entità degli altri due criteri, ovvero l'impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Le imprese a forte consumo di energia (o energivore): Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

- **Audit energetico:**
 - L'Energy Audit viene definito come una valutazione sistematica, documentata e periodica dell'efficienza dell'organizzazione del sistema di gestione del risparmio energetico.
 - L'Energy Audit è una delle componenti chiave all'interno di un programma di efficienza energetica e la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da effettuare.
 - L'Energy Audit si basa sul raccogliere e analizzare tutti i dati provenienti dall'utilizzo energetico dei vari utilizzatori; tali dati (che successivamente verranno analizzati per studiare il consumo specifico) possono essere reperiti principalmente nelle fatture o nelle bollette.

- **Progetti di riduzione dei consumi energetici:**
 - Consulenza per la minimizzazione del costo di approvvigionamento: il servizio consiste nell'analisi di diverse offerte commerciali per la fornitura dell'energia elettrica e nell'individuazione della più conveniente. L'analisi e soluzione sono frutto di un attento studio delle caratteristiche di consumo dei siti, delle macchine in esso presenti ed ogni altro fattore particolare che incide nella scelta.
 - Minimizzazione del costo di trasporto: individuazione dell'opzione tariffaria ottimale che viene applicata sul servizio di trasporto dal distributore dell'energia elettrica.
 - Rifasamento elettrico: progettazione di interventi ai trasformatori per eliminare il prelievo di energia reattiva al fine di azzerare i costi di rifasamento pagati nella bolletta elettrica.
 - Ottimizzazione allaccio tensione di rete: analisi di convenienza nella modifica della tensione di allacciamento, prospetto di investimento e politica di ammortamento negli anni.
 - Minimizzazione costo di sbilanciamento: previsioni del prelievo di energia elettrica del sito al fine di minimizzare il costo di dispacciamento pagato nella bolletta elettrica.
 - Gestione contratti energia: interfaccia con le autorità competenti AEEG, GRTN, controllo di coerenza tra la fatturazione dei consumi e il contratto di fornitura stipulato, analisi del costo dell'energia.
 - Servizio di interrompibilità: consulenza ed assistenza per la predisposizione necessaria ai requisiti di interrompibilità richiesti dal GRTN.

- **Servizi di consulenza energetica:**
 - Servizio di consulenza in materia energetica. L'iniziativa si prefigge di proporre un qualificato supporto tecnico/economico in un campo, quale quello dell'ottimizzazione e dell'efficienza energetica, destinato ad assumere un ruolo sempre più strategico per l'Azienda.
 - Valutazione delle offerte / contratti di fornitura di energia elettrica.

Il modello di *governance* della Società prevede:

- un **Consiglio di Amministrazione composto da sette amministratori**;
- un **Presidente** del Consiglio di Amministrazione a cui sono affidati compiti di rappresentanza della Società, che in genere non esercita deleghe operative (pure conferite);
- un **Amministratore Delegato**, cui sono state conferite deleghe operative, tipicamente esercitate nell'ordinaria amministrazione della Società.

- un **Vicepresidente**, cui sono stati conferiti esclusivamente poteri di rappresentanza in caso di impedimento da parte del Presidente o dell'Amministratore Delegato;
- un **Procuratore Speciale**, a cui sono stati conferiti alcuni limitati poteri (da esercitarsi a firma singola) in materia fiscale all'esercizio di poteri gestori con firma singola.

La Società ha provveduto alla nomina di un **Collegio Sindacale**, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'attuale Statuto della Società è qui allegato sub **APPENDICE 1.**

b. ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ

L'organizzazione interna della Società si articola come descritto nell'attuale organigramma della Società, qui allegato sub **APPENDICE 2.**

Le funzioni operative della Società possono essere elencate come segue:

- **AMMINISTRAZIONE:** la gestione della Società è affidata, al momento dell'adozione del presente Modello, ad un Consiglio d'Amministrazione composto di sette membri.
- **GESTIONE ORDINARIA:** la gestione ordinaria della Società è affidata, al momento dell'adozione del presente Modello, all'Amministratore Delegato e, in parte, al Presidente. La gestione ordinaria comporta lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - **Funzione Commerciale:** funzione deputata a individuare esigenze del mercato, definire e misurare la loro rilevanza, determinare quali aree di mercato la Società può servire meglio, decidere servizi e canali appropriati per servire i mercati individuati, motivare tutte le componenti aziendali a servire ed assistere il cliente;
 - **Funzione Esecutiva:** funzione dedicata a gestire i rapporti con i soci e clienti della Società e a svolgere le attività previste contrattualmente in favore degli stessi, anche mediante selezione dei fornitori e consulenti esterni, nonché attraverso l'interfaccia con la Pubblica Amministrazione.
 - **Finanza:** funzione dedicata alla gestione delle risorse finanziarie della Società;
 - **Risorse Umane:** funzione dedicata alla gestione del personale della Società, ivi inclusi collaboratori e i consulenti;
 - **Funzione Regolatoria:** funzione dedicata ad assicurare la conformità delle attività della Società alla normativa di settore di volta in volta vigente.
 - **IT:** funzione dedicata alla gestione delle infrastrutture tecnologiche della Società.
- **SUPPORTO TECNICO:** la funzione supporta lo svolgimento delle attività della Società dal punto di vista tecnico-ingegneristico, anche predisponendo la documentazione necessaria.
- **CONTABILITÀ:** la Società si avvale dell'opera di uno studio di dottori commercialisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano per la gestione degli adempimenti contabili e finanziari.

II. IL CODICE ETICO

Il rispetto della legge e dell'etica è di importanza fondamentale per la Società.

La Società è associata alla associazione di categoria Assoesco e aderisce ai principi contenuti nel Codice Etico adottato da Assoesco, come di volta in volta in vigore.

In conformità a tali principi, la Società ha inoltre adottato un proprio Codice Etico, allegato al presente Modello sub **APPENDICE 3.**

III. SISTEMA DI *POLICIES* E ISTRUZIONI OPERATIVE

Il sistema di prevenzione e di controllo adottato dalla Società si basa su talune *policies*, procedure e istruzioni operative, che regolano lo svolgimento delle attività della Società.

La Società è inoltre dotata di una certificazione UNI CEI 11352:2014 per l'erogazione di servizi energetici, incluso il finanziamento dell'intervento di miglioramento dell'efficienza energetica. La predetta certificazione concerne anche il sistema di procedure attualmente in vigore.

Un elenco di tali *policies*, procedure e istruzioni operative è allegato sub **APPENDICE 4.**

Il sistema delle *policies*, procedure e istruzioni operative della Società è in continua evoluzione, sia perché esse vengono continuamente aggiornate e migliorate, sia perché nuove *policies* vengono aggiunte in presenza di nuove necessità normative, operative o preventive. Con riferimento alla certificazione UNI CEI 11352:2014, le *policies*, procedure e istruzioni operative sono inoltre soggette a certificazione ed audit da parte del soggetto certificatore (Certiquality, alla data di adozione del presente Modello).

L'elenco completo ed aggiornato di tutte le *policies*, procedure e istruzioni operative è comunicato a tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale e le medesime sono facilmente accessibili.

IV. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

a. CARATTERISTICHE

Ai fini di poter beneficiare dell'esonero dalla responsabilità degli enti, la Legge 231 prescrive una particolare condizione, ossia che *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo"*⁷. Tale organismo, comunemente denominato organismo di vigilanza (di seguito, per brevità, "**ODV**") è pertanto chiamato a svolgere diverse attività, chiaramente identificate dalle linee guida di Confindustria⁸:

- Vigilanza sull'**effettività** del Modello, ossia sulla coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- Verifica sull'**adeguatezza** del Modello, ossia sulla sua reale capacità di prevenire i reati;

⁷ Articolo 6, comma 1, lettera b, Legge 231.

⁸ Cfr. pagina 56 delle linee guida.

- Analisi sul **mantenimento nel tempo dei requisiti di effettività e adeguatezza** del Modello;
- Cura dell'**aggiornamento** del Modello, ove necessario, attività che si articola nelle fasi di (i) proposta di adeguamenti del Modello, e (ii) verifica dell'attuazione di tali adeguamenti.

In conclusione, la Legge 231 richiede che l'ODV abbia caratteristiche di **autonomia** e **indipendenza**⁹, mentre le linee guida di CONFINDUSTRIA¹⁰ hanno ulteriormente elaborato i requisiti strettamente previsti e richiedono **professionalità** e **continuità di azione**. Secondo le linee guida di Confindustria, per garantire il rispetto delle caratteristiche di autonomia, l'ODV deve svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, deve essere collocato in posizione di vertice aziendale e svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle funzioni aziendali. In particolare, si ritiene che l'ODV debba disporre di autonomia decisionale, che si esprima nella necessaria libertà di autodeterminazione e di azione, con esercizio di piena discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni.

b. NOMINA DELL'ODV

La nomina dell'ODV spetta al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il medesimo Consiglio di Amministrazione, nel procedere alla nomina dell'ODV, stabilisce altresì:

- la forma dell'ODV (monocratica o collegiale);
- il membro monocratico o i membri dell'ODV;
- la durata in carica;
- il compenso riconosciuto ai membri dell'ODV;
- il budget per l'operatività dell'ODV.

In caso di rinuncia, morte o sopravvenuta incapacità di uno o più membri dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione.

C. REQUISITI PER LA NOMINA, DURATA IN CARICA, REVOCA E DECADENZA

Ciascun componente dell'ODV deve possedere le capacità e le qualifiche per adempiere ai doveri e ai compiti assegnati all'ODV dalla Legge 231 e dal Modello e deve, in particolare, soddisfare le seguenti condizioni/requisiti:

- (a) **autonomia e indipendenza**, ovvero:
 - disporre di capacità e poteri di controllo;
 - non deve essere legato da rapporti di parentela (fino al secondo grado incluso), da rapporti di coniugio o affinità con amministratori o dipendenti della Società;
- (b) **esperienza**, ovvero disporre, anche attraverso la presentazione di apposita documentazione, di:
 - ampia conoscenza del *business* ed esperienza professionale;
 - capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale;
 - adeguate competenze in materia di *audit*, *compliance* o legale con particolare riferimento alla disciplina della Legge 231;
 - adeguata esperienza in materia di *corporate governance*;
- (c) **onorabilità**, ovvero:
 - assenza di cause di ineleggibilità;

⁹ Articolo 6, comma 1, lettera b, Legge 231.

¹⁰ Cfr. linee guida, pagine 55-71.

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- (d) **continuità**, ovvero:
 - impegno a mantenere una presenza ed una partecipazione continuative alle attività dell'ODV per tutta la durata del mandato.

Si precisa che un componente dell'ODV è considerato **ineleggibile** e inidoneo, e di conseguenza se già nominato deve essere revocato, nei seguenti casi:

- (a) svolgimento, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria o di funzioni di amministrazione o di membro dell'ODV di enti sottoposti alle sanzioni di cui alla Legge 231;
- (b) condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o con una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva, all'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per uno dei reati richiamati dalla Legge 231;
- (c) interdizione, inabilitazione e fallimento.

L'originaria o sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità comporta l'immediata decadenza d'ufficio dall'incarico di membro dell'ODV.

Ciascun componente dell'ODV **può essere revocato** dall'incarico dal Consiglio di Amministrazione solo nei seguenti casi:

- gravi mancanze nello svolgimento delle proprie attività, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato;
- ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Modello;
- sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità, successivamente alla nomina quale componente dell'ODV;
- sopravvenienza di una delle cause di decadenza qui di seguito specificate.

Un componente dell'ODV **decade** dall'incarico nei seguenti casi:

- al verificarsi di una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- l'accertamento, da parte della Società, di negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati e, in particolare, nell'occultamento di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati;
- al verificarsi di una delle predette cause di ineleggibilità.

Un componente dell'ODV è **sospeso** dall'incarico in caso di iscrizione al registro dei soggetti sottoposti ad indagine da parte della magistratura inquirente.

La Società provvede ad **accertare, preventivamente alla nomina dei componenti, la sussistenza, in capo agli stessi, dei requisiti** stabiliti dalla Legge 231 e dal Modello.

d. COMPITI DELL'ODV

L'ODV dovrà vigilare sulla corretta applicazione del Modello al fine di prevenire i reati previsti dalla Legge 231. In particolare, i seguenti compiti sono affidati all'ODV:

- Attivare **procedure di controllo**, tenendo tuttavia presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche quelle relative alle aree di rischio, è a carico del *management* operativo;
- Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini di **aggiornare la mappatura delle aree di attività a rischio**;
- Effettuare **verifiche periodiche** su operazioni specifiche o singoli atti posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- Proporre **aggiornamenti al Modello** a seguito di significative violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, significative modificazioni dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa, o di modifiche normative;
- **Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti**;
- **Coordinarsi con le altre funzioni aziendali** per il monitoraggio delle attività nelle aree di rischio;
- Controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta ed efficacia della **documentazione** richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse procedure idonee a prevenire le varie tipologie di reato;
- **Verificare periodicamente il livello di conoscenza del Modello** da parte dei suoi destinatari;
- **Segnalare all'organo dirigente**, per gli opportuni provvedimenti, quelle **violazioni accertate** del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità della Società ai sensi della Legge 231;
- **Proporre** al Consiglio di Amministrazione **l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari** in caso di accertate violazioni del Modello.

e. ATTIVITÀ DELL'ODV

All'ODV è affidata la più ampia autonomia organizzativa, pure senza pregiudizio delle disposizioni contenute nel presente Modello, che devono intendersi come limite minimo dell'attività che l'ODV è chiamato a svolgere. L'ODV potrà delegare uno o più compiti specifici a suoi singoli componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'ODV stesso.

Al fine di poter espletare i compiti e le funzioni di vigilanza e controllo assegnati all'organismo, l'ODV potrà avvalersi delle strutture della Società. L'ODV, se del caso, potrà avvalersi di una segreteria organizzativa offerta dalla Società. Inoltre, l'ODV potrà incaricare consulenti esterni di svolgere verifiche, analisi e altri adempimenti necessari. L'ODV delibera in autonomia le spese necessarie all'espletamento delle proprie attività, che l'organo amministrativo si impegna a sostenere.

Sarà cura dell'ODV tenere il libro dei verbali delle riunioni dell'ODV e procedere al suo aggiornamento, nonché mantenere un adeguato archivio che comprenda:

- libro dei verbali delle riunioni dell'ODV;
- evidenza documentale delle attività svolte;
- segnalazioni pervenute e documentazione ad esse relativa.

Sarà facoltà dell'ODV provvedere all'emanazione di un regolamento interno che specifichi ulteriormente regole di funzionamento e obblighi assunti dai suoi membri.

L'ODV potrà in ogni momento organizzare, ove necessario e/o opportuno, incontri informali con esponenti delle funzioni interne della Società al fine di valutare e condividere lo *status* delle attività in corso.

f. RIUNIONI DELL'ODV

L'ODV, qualora collegiale, si riunisce non meno di tre volte all'anno. L'incontro può tenersi presso la sede della Società, o in altro luogo purché preventivamente comunicato nella convocazione. L'intervento alla riunione potrà avvenire anche attraverso mezzi di audio-conferenza e/o videoconferenza, a condizione che chi presiede l'incontro possa procedere all'identificazione di tutti i partecipanti.

g. FLUSSI INFORMATIVI

Ai fini di garantire efficacia e tempestività all'attività dell'ODV, è importante che siano garantiti all'ODV della Società adeguati flussi informativi. Dovranno essere portate a conoscenza dell'ODV le informazioni provenienti sia dall'interno della Società sia da soggetti esterni relative all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio, ivi incluse le informazioni concernenti:

- provvedimenti e notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità per i reati di cui alla Legge 231;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti, dipendenti o collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dalla Legge 231;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello o circa la violazione delle procedure e dei protocolli alla base del Modello;
- prassi o comportamenti a rischio in relazione a potenziali violazioni del Modello; e
- denunce ricevute da dipendenti e da terzi, anche in forma anonima. Infatti, l'ODV riceverà segnalazioni su fatti, condotte o aspetti che possono rilevare rispetto ai reati di cui alla Legge 231 a cui si può accedere tramite il seguente indirizzo e-mail: odv@aicescarl.it, Tali denunce verranno trattate ai sensi e con le tutele per il denunciante previste dall'art. 6 della Legge 231.

Come chiarito dalle linee guida di CONFINDUSTRIA, l'ODV non ha l'obbligo di agire ogni volta che riceve una segnalazione, ma è rimesso alla sua discrezionalità stabilire in quali casi attivarsi.

Inoltre, all'ODV deve essere inviata copia dei seguenti documenti:

- relazione trimestrale da parte del Collegio Sindacale della Società;
- verbali del Consiglio di Amministrazione;
- verbali dell'Assemblea dei Soci;
- relazioni di *audit* in settori di pertinenza del Modello, predisposte sia da soggetti esterni sia internamente alla Società, ove effettuati;

Quanto ai flussi informativi che originano dall'ODV nei confronti dell'organo amministrativo:

- l'ODV ha la facoltà di riportare al Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ciò sia ritenuto necessario ai fini della corretta applicazione, dell'aggiornamento e dell'idoneità del Modello; e

- l'ODV può sottoporre al Consiglio di Amministrazione una relazione periodica che contenga una sintesi di tutte le attività svolte e le criticità riscontrate, nonché le modifiche e gli aggiornamenti al Modello proposti dall'ODV;
- l'ODV può proporre al Consiglio di Amministrazione un *budget* di spesa per approvazione.

V.I CANALI DI SEGNALAZIONE EX D. LGS. 24/2023

Segnalazioni

Tutti i soggetti tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello devono segnalare qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere inviate tramite i seguenti diversi canali:

- **all'OdV** ex D. Lgs. 231/2001 tramite:
 - indirizzo di posta elettronica esclusivamente dell'OdV: odv@aicescarl.it;
 - indirizzo postale a mezzo busta chiusa all'attenzione dell'OdV della Società, presso la sede legale della Società;
 - su richiesta della persona segnalante, le segnalazioni possono essere anche effettuate nel corso di un incontro diretto con l'OdV fissato entro un termine ragionevole;

Sia l'OdV che la Società garantiscono che il canale di segnalazione sopra previsto garantisce la **riservatezza** dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Anche le segnalazioni anonime vengono prese in considerazione, purché adeguatamente circostanziate.

Restano fermi tutti gli ulteriori canali previsti dalla legge per le segnalazioni, quali:

- **canale di segnalazione esterna ad ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione): la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- **divulgazione pubblica** (ossia, rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone): la persona segnalante beneficia della protezione prevista dalla legge, ed illustrata al successivo paragrafo, se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato tempestivo riscontro;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Gestione delle segnalazioni da parte dell'OdV

Con riferimento alla gestione delle segnalazioni ricevute da parte dell'OdV, valgono le seguenti prescrizioni:

- l'OdV agirà in modo da garantire la riservatezza degli autori delle segnalazioni, dei soggetti coinvolti o comunque menzionati, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e del gruppo o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;
- l'OdV riscontrerà il ricevimento della segnalazione al soggetto segnalante entro 7 giorni e darà seguito alla segnalazione ricevuta entro 3 mesi;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e adotterà le raccomandazioni eventualmente ritenute necessarie, ivi incluse eventuali sanzioni disciplinari;
- sull'OdV non incombe l'obbligo di agire ogni volta che venga fatta una segnalazione in quanto è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità la decisione di agire e attivarsi;
- tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'OdV, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'OdV per una corretta e completa valutazione della segnalazione; la mancata collaborazione o la reticenza potranno essere considerate violazioni del Modello con le conseguenze previste anche in termini di sanzioni disciplinari.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato esito alle stesse. Le segnalazioni e la relativa documentazione verranno conservate solo fino all'esito della procedura di segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Divieto di ritorsione

La Società, inoltre, proibisce che i soggetti autori di segnalazioni siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o altre forme di penalizzazioni e punisce con apposite sanzioni disciplinari i soggetti che contravvengano al presente divieto.

Costituiscono ritorsioni, e sono quindi espressamente vietate e sanzionate, le seguenti fattispecie:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il sopra descritto divieto di ritorsioni si estende a:

- i) ai facilitatori (ovvero a persone che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- ii) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- iii) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- iv) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La persona segnalante che ritenga di aver subito ritorsioni può comunicare all'ANAC le ritorsioni subite.

Qualsiasi ritorsione nei confronti di una persona segnalante o di una delle persone o enti sopra elencati ai punti da (i) a (iv) sarà punita con adeguata sanzione disciplinare, come da codice disciplinare della Società.

Politica sulle segnalazioni "whistleblowing"

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Modello in materia di segnalazioni per

violazioni della normativa, si rinvia espressamente alla Politica sulle segnalazioni "whistleblowing" adottata dalla Società.

VI.IL SISTEMA DISCIPLINARE

La Società ha adottato un codice disciplinare che prevede l'irrogazione di sanzioni a carico dei lavoratori dipendenti in caso di violazione di precetti comportamentali il cui rispetto è condizione imprescindibile del rapporto di lavoro.

L'inosservanza delle prescrizioni previste o richiamate nel Modello costituisce inadempimento alle obbligazioni del dipendente e illecito disciplinare e può determinare l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, tutti i dipendenti e i collaboratori hanno l'obbligo di osservare il Codice Etico della Società, nonché le *policies*, procedure e istruzioni operative di volta in volta vigenti.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. In generale, le violazioni possono essere classificate nei seguenti comportamenti:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Le sanzioni applicabili sono qui di seguito classificate a seconda dei soggetti a cui possono essere irrogate.

a. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTE

L'inosservanza, da parte del personale dipendente, delle *policies* e delle procedure previste nel Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare. Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile come illecito disciplinare, costituisce, inoltre, violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL.

In relazione al personale dipendente, la Società rispetterà i limiti di cui all'art. 7 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

Al personale dipendente possono normalmente essere comminate le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro; e

- licenziamento.

A titolo esemplificativo, si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi (ossia, diversi dal licenziamento) il dipendente che:
 - violi le procedure interne;
 - tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello (ad es. non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni richieste, ometta di svolgere i controlli di cui al sistema di controllo interno, ecc.); o
 - adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello;
 - commetta violazioni di lieve o moderata entità della normativa in materia di protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni relative a violazioni della normativa ("*whistleblowing*"), inclusa a titolo meramente esemplificativo la commissione di atti ritorsivi o la effettuazione di segnalazioni per cui il segnalante possa essere ritenuto responsabile in sede penale o civile;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi (ossia nel licenziamento) il dipendente che:
 - adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello diretto in modo univoco alla commissione di un reato sanzionato dalla Legge 231; o
 - adotti, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dalla Legge 231;
 - commetta violazioni di grave entità della normativa in materia di protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni relative a violazioni della normativa ("*whistleblowing*"), inclusa a titolo meramente esemplificativo la commissione di atti ritorsivi o la effettuazione di segnalazioni per cui il segnalante possa essere ritenuto responsabile in sede penale o civile.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno esser comminati prima che siano trascorsi i termini di legge o previsti dal contratto collettivo applicabile, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. L'irrogazione del provvedimento disciplinare deve essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari potranno essere impugnati secondo le norme contrattuali e legislative applicabili.

La Società si impegna a garantire correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata tenendo conto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

b. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione accertata del Modello o del Codice Etico da parte degli amministratori, oppure in caso di mancata individuazione ed eliminazione di violazione del Modello o di perpetrazione di reati, l'ODV informa tempestivamente l'Assemblea dei Soci affinché promuova le iniziative più opportune e adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa, nonché il Collegio Sindacale. In caso di violazione del Modello le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) dovranno essere adottate dall'Assemblea dei Soci.

c. MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI

La Società include in tutti i propri contratti con i terzi una specifica clausola contrattuale che impone l'osservanza della Legge 231, specificando altresì che l'inosservanza della Legge 231 da parte di coloro che intrattengano rapporti contrattuali, commerciali o che a qualsiasi titolo operino nell'interesse della Società, potrà determinare la risoluzione dello stesso, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni alla stessa derivanti da detti comportamenti.

Inoltre, nei contratti di consulenza stipulati dalla Società, la Società adotta modelli contrattuali definiti, che includono una specifica clausola "anti-corruzione", in cui gli obblighi delle parti in tale ambito sono specificamente elencati ed è previsto il diritto della Società di risolvere il contratto di consulenza in caso di loro violazione.

VII. COMUNICAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO; PIANO DI FORMAZIONE

La Società provvederà a mettere a disposizione di tutti i destinatari il Modello, nonché tutte le *policies*, procedure e istruzioni operative su cui tale Modello si poggia.

La Società organizza specifici corsi, a seconda delle necessità, per la formazione del personale e di altri soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza della Società e per la loro sensibilizzazione con riguardo al rischio di commissione dei reati considerati dalla Legge 231. I corsi sono differenziati a seconda dei destinatari e particolarmente mirati e rafforzati per coloro che operano in aree a rischio. La frequenza dei corsi è obbligatoria e sottoposta a controllo e a verifica dell'apprendimento dei contenuti.

I corsi possono tenersi anche (ma non solo) in modalità frontale e hanno ad oggetto la Legge 231, la normativa anticorruzione, il Modello, il sistema di *compliance* della Società.

VIII. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

I meccanismi di controllo e monitoraggio dei rischi di cui è dotata la Società appaiono attualmente sufficienti al fine di garantire un adeguato controllo dei rischi insiti nell'organizzazione.

Tuttavia, considerata la possibile evoluzione dell'organizzazione o delle attività della Società, nonché la tendenza espansiva del novero dei crimini previsti dalla Legge 231, si prevede fin d'ora la possibilità che quanto ad oggi viene ritenuto sufficiente a limitare i rischi di commissione di illeciti potrà non esserlo più in futuro. In particolare, l'eventuale aumento dei crimini previsti dalla Legge 231 renderebbe necessario analizzare il rischio di commissione dei nuovi illeciti da parte delle singole posizioni lavorative, con la conseguente possibilità che le procedure ad oggi previste ed esistenti non siano più sufficienti a garantire un livello di rischio controllato e accettabile. In particolare, gli eventi che possono rendere necessari l'aggiornamento del Modello sono i seguenti:

- lo svolgimento di nuove attività da parte della Società;
- l'integrazione nella Società di un'organizzazione esterna o di parte di questa tramite l'acquisto di una società o di un'azienda o di un ramo di questa;
- la sostanziale modifica dell'organigramma, inteso come l'insieme dei rapporti che legano i dipendenti della Società;
- la sostituzione delle attuali *policies* e procedure con sistemi radicalmente differenti tali da far ritenere insufficiente la protezione che dette procedure e modelli, nella loro versione aggiornata, consentono rispetto al rischio di commissione di reati previsti dalla Legge 231. Infatti, gli strumenti sopra citati sono in continua evoluzione verso un controllo sempre più pervasivo;
- infine, il Modello dovrà essere aggiornato e adeguato in caso di commissione di reati da parte di dipendenti o collaboratori della Società, anche se il reato non dovesse considerarsi commesso nell'interesse della Società.

Nei casi sopra indicati sarà compito del Consiglio di Amministrazioni adottare le opportune azioni, in modo da mantenere sempre ad un livello "accettabile" il rischio insito nell'organizzazione.

PARTE SPECIALE

I. PREMESSA

Alla luce dei reati presupposto previsti dalla Legge 231 e delle attività condotte dalla Società, si ritiene che la Società sia potenzialmente a rischio per quanto riguarda le seguenti tipologie di reato:

- a. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (Art. 25-*octies*) e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (Art. 25-*octies*.1);
- c. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1);
- d. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*nonies*);
- e. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-*bis*);
- f. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter*), limitatamente al reato di associazione a delinquere;
- g. Reati societari (Art. 25-*ter*);
- h. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-*septies*);
- i. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-*decies*);
- j. Reati ambientali (Art. 25-*undecies*);
- k. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies*);
- l. Reati tributari (Art. 25-*quinqüesdecies*).

Alla luce delle attività che la Società complessivamente svolge, si ritiene che l'attività maggiormente sensibile ai fini del Decreto sia l'interazione dei dipendenti della Società con pubblici ufficiali¹¹ o incaricati di pubblico servizio¹² nelle varie attività della Società che comportano contatti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti pubblici.

Si ritiene, al contrario, trascurabile il rischio di commissione di reati per quanto riguarda:

- i reati relativi ai falsi nummari di cui all' art. 25 *bis*¹³;

¹¹ "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi" (Art. 357 cod. pen.).

¹² "Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale" (Art. 358 cod. pen.).

¹³ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Contraffazione di carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, ricevuti in buona fede (art. 464, comma 2, c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- i reati contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25 *bis*.1 della Legge 231 relativi a sostanze alimentari o prodotti agroalimentari, che non sono oggetto dell'attività della Società¹⁴;
- i reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24 *ter*¹⁵ della Legge 231, ad eccezione del reato di associazione a delinquere;
- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-*quater*);
- i delitti inerenti alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-*quater*.1);
- i delitti contro la personalità individuale (Art. 25-*quinqies*); e
- i delitti cosiddetti di *market abuse* (Art. 25-*sexies*) dal momento che (i) i reati previsti ex artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/1998 trovano applicazione in riferimento alle sole società quotate, e (ii) la Società non è quotata¹⁶;
- i delitti di propaganda, istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia (Art. 25-*terdecies*);
- i delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e di giochi d'azzardo, esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*);
- il reato di contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies*);
- i delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-*septiesdecies*);
- il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 23-*duodevicies*);
- i reati transnazionali di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146 art. 10, in quanto le attività della Società sono svolte esclusivamente in Italia.

La Società non ha pertanto previsto allo stato nessun presidio specifico con riferimento a tali reati presupposto.

II. PRESIDI A TUTELA DEL RISCHIO DELLA COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

La presente Parte Speciale, divisa in sezioni dedicate ciascuna all'analisi delle categorie di reati rilevanti ai sensi della Legge 231, illustra i sistemi e le misure adottate dalla Società al fine di

¹⁴ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); Frodi contro le industrie nazionale (art. 514 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) e Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*quater* c.p.).

¹⁵ Associazione per delinquere in tema di riduzione in schiavitù, tratta di persone, immigrazione e condizioni dello straniero (art. 416, comma 6, c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.); Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) numero 5) c.p.p.

¹⁶ Inoltre, la Società non ha rilevato nell'ambito del proprio assetto organizzativo attività che possano essere identificate come sensibili con riferimento ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-*sexies* Legge 231, e agli illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187 del d.lgs. 58/1998. L'analisi dei processi aziendali della Società, svolta nella fase di mappatura dei rischi, non ha infatti evidenziato attività nel cui ambito potrebbero essere realizzate le fattispecie di reato (e di illeciti amministrativi) sopra citate, in quanto la Società non è quotata su mercati regolamentati e non è caratterizzata da azionariato diffuso ma presenta un unico azionista, non esegue di regola operazioni sul capitale tali da integrare fattispecie di manipolazione del mercato. Inoltre, la politica finanziaria della Società non contempla investimenti della propria liquidità in strumenti finanziari quotati o meno, con conseguente assenza di rischi di aggrottaggio o manipolazione del mercato in relazione a strumenti finanziari emessi da terzi.

prevenire il rischio di commissione dei reati che potrebbero far sorgere responsabilità amministrativa in capo alla Società.

Ogni Sezione si compone di un'analisi circa (i) la singola fattispecie di reato, (ii) le aree di rischio di commissione di ciascun reato e le condotte potenzialmente a rischio, che specificano le attività a rischio e la funzione che potenzialmente potrebbe essere coinvolta, nonché (iii) il sistema di prescrizioni e controlli adottati dalla Società al fine di prevenire il rischio di commissione del reato nella conduzione delle attività sensibili.

a.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
-----------	---

i. FATTISPECIE DI REATO

Gli artt. 24 e 25 della Legge 231 includono un ampio ventaglio di reati comunemente raggruppati nella categoria di cd. reati contro la Pubblica Amministrazione ("P.A."). Ci si riferisce, in particolare, ai reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, nonché ai reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs 14 luglio 2020, n. 75, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

In particolare, la responsabilità amministrativa per la Società può sorgere dai seguenti reati presupposto, dando luogo alle seguenti sanzioni pecuniarie e interdittive:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 <i>bis</i> c.p.).	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione del delitto la Società consegue un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità). Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 <i>ter</i> c.p.).	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione del delitto la Società consegue un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità). Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione del delitto la Società consegue un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità).	Divieto di contrattare con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi, e l'eventuale revoca di

MODELLO ORGANIZZAZIONE D.Lgs. 231/2001

	Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.).	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione del delitto la Società consegue un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità). Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione del delitto la Società consegue un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità). Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione del delitto la Società consegue un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità). Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Concussione (art. 317 c.p.).	Da 300 a 800 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano: per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni,

		<p>se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per: evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, assicurare le prove dei reati e l'individuazione dei responsabili, ovvero il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.</p>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</p>	<p>Fino a 200 quote.</p>	<p>-</p>

<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.). Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</p>	<p>Da 200 a 600 quote (da 300 a 800 quote in caso di delitto commesso nella forma aggravata ai sensi dell'art. 319-bis c.p., quanto dal fatto la Società ha ottenuto profitti di rilevante entità).</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano: per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per: evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, assicurare le prove dei reati e l'individuazione dei responsabili, ovvero il sequestro delle somme</p>
---	---	---

		<p>o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.</p>
<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i> c.p.).</p>	<p>Da 200 a 600 quote (da 300 a 800 quote se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione).</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano: per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da</p>

		<p>persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per: evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, assicurare le prove dei reati e l'individuazione dei responsabili, ovvero il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni</p> <p>.</p>
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.).</p>	<p>Da 300 a 800 quote.</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

		<p>Le sanzioni interdittive si applicano: per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per: evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, assicurare le prove dei reati e l'individuazione dei responsabili, ovvero il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.</p>
--	--	--

MODELLO ORGANIZZAZIONE D.Lgs. 231/2001

<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p>	<p>Si applicano le sanzioni pecuniarie previste per le singole fattispecie di reato sopra elencate.</p> <p>Da 100 a 600 quote</p>	
<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p>	<p>Da 100 a 800 quote.</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano: per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per: evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,</p>

		<p>assicurare le prove dei reati e l'individuazione dei responsabili, ovvero il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.</p>
<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p>Fino a 200 quote (1 e 3 comma, art. 322 c.p.) Da 200 a 600 quote (2 e 4 comma, art. 322 c.p.)</p>	<p><u>Solo per i commi 2 e 4:</u> Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano: per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o che esercitano, anche</p>

		<p>di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per: evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, assicurare le prove dei reati e l'individuazione dei responsabili, ovvero il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.</p>
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di</p>	<p>Si applicano le sanzioni pecuniarie previste per le singole fattispecie di reato sopra elencate. Da 100 a 800 quote.</p>	

organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 <i>bis</i> c.p.).		
Traffico di influenze illecite (art. 346 <i>bis</i> c.p.).	Fino a 200 quote	-
Peculato art. 314 comma 1 c.p. quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.	Fino a 200 quote	-
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.	Fino a 200 quote	-
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.	Fino a 200 quote	-
Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione del delitto la Società consegue un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità). Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)	Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se in seguito alla commissione del delitto la Società consegue un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità). Min. 25.800,00 Max. 929.400,00	Divieto di contrattare con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ii. AREE DI RISCHIO

Attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti con la PA, rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio; • Gestione di pratiche amministrative per conto dei soci e di clienti terzi; • Rapporti con autorità di pubblica sicurezza o inquirenti, amministrazione finanziaria; • Gestione delle risorse finanziarie; • Gestione degli adempimenti contabili e fiscali;
---------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo); • Assunzione di personale.
Funzioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRAZIONE; • GESTIONE ORDINARIA; • SUPPORTO TECNICO; • CONTABILITÀ.

iii. SISTEMA DEI PRESIDII

Reato	Presidio
<p>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 <i>bis</i> c.p.).</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316 <i>ter</i> c.p.).</p> <p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).</p> <p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.).</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 <i>bis</i> c.p.).</p> <p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 <i>ter</i> c.p.).</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.).</p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).</p> <p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i> c.p.).</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.).</p> <p>Pene per il corruttore e istigazione alla corruzione (artt. 321 e 322 c.p.).</p> <p>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della U.E. e di funzionari della U.E. e di Stati esteri (art. 322 <i>bis</i> c.p.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico; • Controllo dei conti del Collegio Sindacale; • Protocollo di doppia firma per operare sui conti correnti della Società; • Esternalizzazione e segregazione della funzione incaricata della gestione contabile; • Adozione di standard contrattuali con i clienti qualora la Società operi per loro conto nei confronti della PA e di soggetti terzi; • Adozione di clausole di <i>compliance</i> nei contratti con consulenti e fornitori; • PR04 TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA; • PR05 Fatturazione; • PR06 Commerciale; • PR09 Approvvigionamento prodotti e servizi; • PR18 Rapporti con P.A.

<p>Traffico di influenze illecite (art. 346 <i>bis</i> c.p.). Peculato art. 314 comma 1 c.p. quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.). Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).</p>	
---	--

b. REATI DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

i. FATTISPECIE DI REATO

L'art. 25 *octies* della Legge 231, introdotto dall'art. 63 del Decreto Legislativo n. 231/2007 relativo alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e l'art. 25-*octies*.1 in materia di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante), prendono in considerazione i seguenti reati:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Ricettazione (art. 648 c.p.).	Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro o i beni provengono da delitto per cui è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni).	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non superiori a 2 anni.
Riciclaggio (art. 648 <i>bis</i> c.p.).	Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o

	denaro o i beni provengono da delitto per cui è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni).	revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non superiori a 2 anni.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 <i>ter</i> c.p.).	Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro o i beni provengono da delitto per cui è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni).	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non superiori a 2 anni.
Autoriciclaggio (art. 648 <i>ter</i> . 1 c.p.)	Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro o i beni provengono da delitto per cui è stata stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni).	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non superiori a 2 anni.
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- <i>ter</i> c.p.)	Da 300 a 800 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi	Fino a 500 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o

<p>o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</p>		<p>revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)</p>	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)</p>	<p>Da 250 a 600 quote</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti</p>	<p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	<p>Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; Divieto di contrarre con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessio; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

ii. AREE DI RISCHIO

<p>Attività a rischio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione di pratiche amministrative per conto dei soci e di clienti terzi; • Rapporti con autorità di pubblica sicurezza o inquirenti, amministrazione finanziaria; • Gestione delle risorse finanziarie; • Gestione degli strumenti di pagamento diversi dal contante; • Gestione degli adempimenti societari e rapporti con i soci; • Gestione degli adempimenti contabili e fiscali; • Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo); • Acquisto, negoziazione e vendita sul mercato di beni e servizi (inclusi Certificati Bianchi).
<p>Funzioni interessate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRAZIONE; • GESTIONE ORDINARIA; • CONTABILITÀ.

iii. SISTEMA DEI PRESIDI

Reato	Presidio
<p>Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648 bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.); Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.); Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.); Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico; • Revisione legale dei conti; • Protocollo di doppia firma per operare sui conti correnti della Società; • Esternalizzazione e segregazione della funzione incaricata della gestione contabile; • Adozione di standard contrattuali con i clienti qualora la Società operi per loro conto nei confronti della PA e di soggetti terzi; • Adozione di clausole di <i>compliance</i> nei contratti con consulenti e fornitori; • PR04 Titoli Efficienza Energetica; • PR05 Fatturazione; • PR06 Commerciale; • PR09 Approvvigionamento prodotti e servizi; • PR18 Rapporti con P.A.

pagamento diversi dai contanti.	
---------------------------------	--

C. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

i. FATTISPECIE DI REATO

L'articolo 25 *bis*.1 è stato introdotto nella Legge 231 dalla Legge n. 99/2009, che ha introdotto alcune disposizioni per l'operatività delle reti di imprese, al fine di punire taluni reati contro l'industria e il commercio.

Si riportano di seguito esclusivamente i reati che sono in astratto a rischio di commissione da parte della Società, con esclusione dei reati aventi ad oggetto sostanze alimentari o prodotti agroalimentari, di cui la Società non fa commercio.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.).	Fino a 500 quote.	-
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 <i>bis</i> c.p.).	Fino a 800 quote.	Tutte le sanzioni interdittive sono possibili senza alcun limite temporale.
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).	Fino a 800 quote.	Tutte le sanzioni interdittive sono possibili senza alcun limite temporale.
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).	Fino a 500 quote.	-
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).	Fino a 500 quote.	-
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 <i>ter</i> c.p.).	Fino a 500 quote.	-

ii. AREE DI RISCHIO

Attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione di pratiche amministrative per conto dei soci e di clienti terzi; • Rapporti con autorità di pubblica sicurezza o inquirenti, amministrazione finanziaria; • Gestione degli adempimenti societari e rapporti con i soci; • Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo); • Acquisto, negoziazione e vendita sul mercato di beni e servizi
---------------------------	---

	(inclusi Certificati Bianchi).
Funzioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRAZIONE; • GESTIONE ORDINARIA.

iii. SISTEMA DEI PRESIDI

Reato	Presidio
Delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513, 513 <i>bis</i> , 514, 515, 516, 517, 517 <i>ter</i> , 517 <i>quater</i> c.p.).	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico; • Adozione di standard contrattuali con i clienti qualora la Società operi per loro conto nei confronti della PA e di soggetti terzi; • Adozione di clausole di <i>compliance</i> nei contratti con consulenti e fornitori; • PR06 Commerciale; • PR09 Approvvigionamento prodotti e servizi.

d. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

i. FATTISPECIE DI REATO

L'art. 25 *novies*, inserito dalla Legge n. 99/2009, ha introdotto nel novero di reati presupposto inclusi nella Legge 231 i reati in materia di violazione del diritto d'autore, come di seguito elencati:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Messa a disposizione al pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, immettendola in un sistema di reti telematiche (art. 171, comma 1, lettera a bis, L. n. 633/1941).	Fino a 500 quote.	Non superiori a 1 anno.
Duplicazione abusiva, a fini di profitto, di programmi per elaboratore o importazione, distribuzione, vendita, detenzione o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (art. 171 <i>bis</i> L. n. 633/1941).	Fino a 500 quote.	Non superiori a 1 anno.
Duplicazione abusiva, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, opere letterarie, drammatiche, ecc (art. 171 <i>ter</i> L. n. 633/1941).	Fino a 500 quote.	Non superiori a 1 anno.
Produzione o importazione dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE senza previa comunicazione alla SIAE	Fino a 500 quote.	Non superiori a 1 anno.

dei dati necessari alla loro univoca identificazione (art. 171 <i>septies</i> L. n. 633/1941).		
Produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171 <i>octies</i> L. n. 633/1941).	Fino a 500 quote.	Non superiori a 1 anno.

ii. AREE DI RISCHIO

Attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione di pratiche amministrative per conto dei soci e di clienti terzi; • Gestione e utilizzo dei sistemi informatici aziendali; • Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo); • Acquisto, negoziazione e vendita sul mercato di beni e servizi (inclusi Certificati Bianchi).
Funzioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRAZIONE; • GESTIONE ORDINARIA; • SUPPORTO TECNICO.

iii. SISTEMA DEI PRESIDII

Reato	Presidio
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (l. 633/1941, artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies, 171 octies).	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico; • Presidi tecnici adottati sull'infrastruttura informatica della Società; • Adozione di standard contrattuali con i clienti qualora la Società operi per loro conto nei confronti della PA e di soggetti terzi; • Adozione di clausole di <i>compliance</i> nei contratti con consulenti e fornitori; • PR06 Commerciale; • PR09 Approvvigionamento prodotti e servizi.

e. REATI INFORMATICI

i. FATTISPECIE DI REATO

L'art. 24 *bis*, comportante la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni delitti informatici, è stato inserito nell'impianto della Legge 231 dalla Legge n. 48/2008 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla criminalità informatica. Tale articolo contempla le ipotesi di responsabilità amministrativa derivanti dal compimento di alcuni reati informatici e dal trattamento illecito dei dati.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzioni Interdittive
--------------	----------------------------	------------------------------

MODELLO ORGANIZZAZIONE D.Lgs. 231/2001

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>ter</i> c.p.).	Da 100 a 500 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 <i>quater</i> c.p.).	Fino a 300 quote.	Sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 <i>quinquies</i> c.p.).	Fino a 300 quote.	Sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quater</i> c.p.).	Da 100 a 500 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 <i>quinquies</i> c.p.).	Da 100 a 500 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 <i>bis</i> c.p.).	Da 100 a 500 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 <i>ter</i> c.p.).	Da 100 a 500 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 <i>quater</i> c.p.).	Da 100 a 500 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 <i>quinquies</i> c.p.).	Da 100 a 500 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 <i>quinquies</i> c.p.).	Fino a 400 quote.	Divieto di contrattare con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi, ecc.; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Falsità riguardanti documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria (art. 491 <i>bis</i> c.p. e articoli correlati).	Fino a 400 quote.	Divieto di contrattare con la P.A.; Esclusione di agevolazioni, finanziamenti, sussidi, ecc.; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ii. AREE DI RISCHIO

Attività rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti con la PA, rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio; • Gestione di pratiche amministrative per conto dei soci e di clienti terzi; • Rapporti con autorità di pubblica sicurezza o inquirenti, amministrazione finanziaria; • Gestione delle risorse finanziarie; • Gestione degli adempimenti societari e rapporti con i soci; • Gestione degli adempimenti contabili e fiscali; • Gestione e utilizzo dei sistemi informatici aziendali; • Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo); • Acquisto, negoziazione e vendita sul mercato di beni e servizi (inclusi Certificati Bianchi).
Funzioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRAZIONE; • GESTIONE ORDINARIA; • SUPPORTO TECNICO; • CONTABILITÀ.

iii. SISTEMA DEI PRESIDI

Reato	Presidio
Crimini informatici (artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 615 quater, 615 quinquies, 491 bis, 640 <i>quinquies</i> c.p.).	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico; • Presidi tecnici adottati sull'infrastruttura informatica della Società; • Esternalizzazione e segregazione della funzione incaricata della gestione contabile; • Adozione di standard contrattuali con i clienti qualora la Società operi per loro conto nei confronti della PA e di soggetti terzi; • Adozione di clausole di <i>compliance</i> nei contratti con consulenti e fornitori; • PR04 Titoli Efficienza Energetica; • PR05 Fatturazione; • PR06 Commerciale; • PR09 Approvvigionamento prodotti e servizi.

f.

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

i. FATTISPECIE DI REATO

L'art. 24-ter, introdotto dall'art. 10 della Legge n. 146/2006 e modificato dalla Legge n. 94/2009, contempla i reati di criminalità organizzata.

Si ritiene che, alla luce dell'attività commerciale attualmente condotta dalla Società, sia configurabile esclusivamente il rischio del seguente reato, incluso nell'art. 24 ter del Legge 231, che potrebbe applicarsi nella misura in cui le fattispecie criminose per le quali la Società è a rischio siano commesse da tre o più persone in associazione:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Associazione per delinquere (art. 416 c.p., escluso il comma 6).	Da 300 a 800 quote.	Non inferiori a 1 anno.

Al contrario, come anticipato in Premessa alla Parte Speciale, si ritiene trascurabile il rischio di commissione delle altre fattispecie di reati previsti dall' art. 24 ter della Legge 231.

ii. AREE DI RISCHIO

Attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti con la PA, rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio; • Gestione di pratiche amministrative per conto dei soci e di clienti terzi; • Rapporti con autorità di pubblica sicurezza o inquirenti, amministrazione finanziaria; • Gestione delle risorse finanziarie; • Gestione degli adempimenti societari e rapporti con i soci; • Gestione degli adempimenti contabili e fiscali; • Gestione e utilizzo dei sistemi informatici aziendali; • Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo); • Acquisto, negoziazione e vendita sul mercato di beni e servizi (inclusi Certificati Bianchi); • Assunzione di personale; • Gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
Funzioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRAZIONE; • GESTIONE ORDINARIA; • SUPPORTO TECNICO; • CONTABILITÀ.

iii. SISTEMA DEI PRESIDI

In considerazione della natura "aperta" del reato di associazione per delinquere, che costituisce una particolare modalità di commissione di qualsiasi reato nell'interesse o a vantaggio della Società, tutte le misure preventive descritte dal presente Modello potrebbero trovare

applicazione anche in relazione al reato di associazione a delinquere. Tuttavia, si ritiene che le seguenti misure siano particolarmente rilevanti:

Reato	Presidio
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico; • Controllo contabile del Collegio Sindacale; • Protocollo di doppia firma per operare sui conti correnti della Società; • Esternalizzazione e segregazione della funzione incaricata della gestione contabile; • Adozione di standard contrattuali con i clienti qualora la Società operi per loro conto nei confronti della PA e di soggetti terzi; • Adozione di clausole di <i>compliance</i> nei contratti con consulenti e fornitori; • PR04 Titoli Efficienza Energetica; • PR05 Fatturazione; • PR06 Commerciale; • PR09 Approvvigionamento prodotti e servizi.

g. REATI SOCIETARI

i. FATTISPECIE DI REATO

L'articolo 25 *ter*, inserito dal Decreto Legislativo n. 61/2002, considera tra il novero dei reati rilevanti i reati comunemente noti come "reati societari". Tale novero, concernente, tra l'altro, fattispecie di falsità nelle comunicazioni sociali, illegittime attività sul patrimonio sociale, attività illecite sui titoli emessi da una società (se questa è quotata), nonché fattispecie di ostacolo all'esercizio di funzioni di autorità pubbliche di vigilanza, è stato ampliato dalla Legge n. 190/2012 con l'inserimento della punibilità per gli enti societari ex art. 2635 c.c. relativo alla cd. corruzione tra privati, da ultimo modificata con D.lgs. 38/2017. Le sanzioni previste al presente articolo possono essere aumentate sino ad un terzo se la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzioni Interdittive
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).	Da 200 a 400 quote.	--
Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	--
False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.).	Da 400 a 600 quote	--
Falso in prospetto (art. 2623 c.c.; <i>articolo abrogato dalla L. n.</i>	Da 200 a 260 quote (1 comma: contravvenzione di falso in prospetto)	--

MODELLO ORGANIZZAZIONE D.Lgs. 231/2001

<i>262/2005 e trasfuso nel Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, ma da ritenersi ancora applicabile quale reato presupposto ai fini della Legge 231).</i>	Da 400 a 660 (2 comma: delitto di falso in prospetto).	
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.; <i>articolo abrogato dal D. Lgs. n. 39/2010 di riforma della revisione legale, ma da ritenersi ancora applicabile quale reato presupposto ai fini della Legge 231).</i>	Da 200 a 260 quote (1 comma: contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) Da 400 a 800 quote (2 comma: delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).	--
Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.).	Da 200 a 360 quote.	--
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).	Da 200 a 360 quote.	--
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).	Da 200 a 260 quote.	--
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).	Da 200 a 360 quote.	--
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).	Da 300 a 660 quote.	--
Omessa comunicazione di conflitto di interessi (art. 2629 <i>bis</i> c.c.).	Da 400 a 1000 quote.	
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).	Da 200 a 360 quote.	--
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).	Da 300 a 660 quote.	--

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).	Da 400 a 600 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.)	Da 200 a 400 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).	Da 300 a 660 quote.	--
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).	Da 400 a 1000 quote.	--
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).	Da 400 a 800 quote.	--

ii. AREE DI RISCHIO

Attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con autorità di pubblica sicurezza o inquirenti, amministrazione finanziaria; • Gestione delle risorse finanziarie; • Gestione degli adempimenti societari e rapporti con i soci; • Gestione degli adempimenti contabili e fiscali; • Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo); • Acquisto, negoziazione e vendita sul mercato di beni e servizi (inclusi Certificati Bianchi); • Assunzione di personale.
---------------------------	--

Funzioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRAZIONE; • GESTIONE ORDINARIA; • CONTABILITÀ.
-----------------------------	---

iii. SISTEMA DEI PRESIDI

Reato	Presidio
<p>False comunicazioni sociali (falso in bilancio) che non arrecano danno a soci o creditori sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali (falso in bilancio) che arrecano danno a soci o creditori sociali (art. 2622 c.c.); False informazioni nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (falso in prospetto) (art. 173bis D. Lgs. n. 58/1998); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); Impedimento del libero svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione (impedito controllo) (art. 2625 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).</p> <p>Indebita restituzione dei conferimenti ai soci (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della controllante (art. 2628 c.c.); Effettuazione di operazioni che recano pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-<i>bis</i> c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico; • Controllo contabile del Collegio Sindacale; • Protocollo di doppia firma per operare sui conti correnti della Società; • Esternalizzazione e segregazione della funzione incaricata della gestione contabile; • Adozione di standard contrattuali con i clienti qualora la Società operi per loro conto nei confronti della PA e di soggetti terzi; • Adozione di clausole di compliance nei contratti con consulenti e fornitori; • PR04 TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA; • PR05 Fatturazione; • PR06 Commerciale; • PR09 Approvvigionamento prodotti e servizi.

Corruzione tra privati (art. 2635, c. 3 c.c.). Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).	
---	--

h. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

i. FATTISPECIE DI REATO

L'art. 25 *septies* della Legge 231, inserito dall'art. 9 della Legge n. 123/2007 e sostituito dall'art. 300 del Decreto Legislativo n. 81/2008, prende in considerazione il reato di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime alla persona in conseguenza della violazione delle leggi sul lavoro e delle disposizioni sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Artt. 589 e 590, comma 3, c.p.). Con riferimento alla responsabilità ex art. 25 *septies*, si rileva che il presupposto del vantaggio per la Società potrebbe anche essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, qualora la Società abbia appunto omesso di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche per ragioni legate a contenimento di spesa.

Qualora tali reati siano commessi, l'art. 25 *septies*, distinguendo fra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo, prevede l'irrogazione delle seguenti sanzioni a carico della Società:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Lesioni.	Non superiore a 250 quote.	Non superiore a 6 mesi.
Omicidio colposo (derivante da violazioni dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008).	1000 quote.	Non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno.
Omicidio colposo (derivante da violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).	Fra 250 e 500 quote.	Non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno.

ii. AREE DI RISCHIO

Aree a rischio	<ul style="list-style-type: none"> Gestione degli adempimenti in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.
Funzioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> AMMINISTRAZIONE; GESTIONE ORDINARIA.

iii. SISTEMA DEI PRESIDIDI

Reato	Presidio
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico; Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori.

tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (c.p. e leggi speciali).	
---	--

i. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

i. FATTISPECIE DI REATO

L'art. 25 *decies*, inserito dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 116/2009 e sostituito dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 121/2011, considera il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, commesso con condotte contrassegnate da violenza o minaccia nei confronti del dichiarante, o l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità. Qualora sia commesso il reato in questione, l'art. 25 *decies* prevede l'irrogazione della seguente sanzione a carico della Società:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 <i>bis</i> c.p.).	Fino a 500 quote.	-

ii. AREE DI RISCHIO

Attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con la PA, rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio; Rapporti con autorità di pubblica sicurezza o inquirenti, amministrazione finanziaria.
Funzioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> AMMINISTRAZIONE; GESTIONE ORDINARIA.

iii. SISTEMA DEI PRESIDIDI

Reato	Presidio
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 <i>bis</i> c.p.).	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico. PR18 Rapporti con P.A.

j. REATI AMBIENTALI

i. FATTISPECIE DI REATO

L'art. 25 *undecies*, comportante la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati ambientali, è stato inserito nella Legge 231 dal Decreto Legislativo n. 121/2011, che ha recepito

due importanti Direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente (Direttiva n. 2008/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (Direttiva n. 2009/123/CE).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 25 undecies, la responsabilità amministrativa per la Società potrebbe in ipotesi sorgere – esclusivamente qualora la stessa operi per conto di soci o di clienti – solamente per alcune delle fattispecie di reato previste dalla Legge 231, tra cui le seguenti:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Inquinamento Ambientale (art. 452 <i>bis</i> c.p.)	Da 250 a 600 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non superiore a 1 anno
Disastro Ambientale (art. 452 <i>quater</i> c.p.)	Da 400 a 800 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 <i>quinquies</i> c.p.)	Da 200 a 500 quote	-
Delitti associativi aggravati (art. 452 <i>octies</i> c.p.)	Da 300 a 1000 quote	-
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 <i>sexies</i> c.p.)	Da 250 a 600 quote	-
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari	Fino a 250 quote	-

MODELLO ORGANIZZAZIONE D.Lgs. 231/2001

di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 <i>bis</i> c.p.)		
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- <i>bis</i> c.p.).	Da 150 a 250 quote	-
Altre ipotesi di scarichi di acque reflue industriali (D. Lgs. n. 152/06, art. 137).	Da 150 a 300 quote	Non superiori a 6 mesi (applicabile solo ai casi di scarico di acque reflue industriali (i) contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione, (ii) contenenti le 18 sostanze qualificate normativamente come più pericolose in violazione dei limiti tabellari e (iii) nel suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o direttamente nelle acque sotterranee o nel sottosuolo (D. Lgs. n. 152/06, art. 137, commi 2, 5 secondo periodo e 11).
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/06, art. 256).	Da 150 a 300 quote. Le sanzioni sono ridotte della metà nell'ipotesi di (i) inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni; nonché (ii) nell'ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.	Non superiori a 6 mesi (applicabili solo ai casi di realizzazione e gestione di discarica abusiva (D. Lgs. n. 152/06 art. 256, comma 3).
Bonifica dei siti (D. Lgs. n. 152/06, art. 257).	Da 150 a 250 quote.	-
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/06, art. 258, comma 4, secondo periodo).	Da 150 a 250 quote.	-
Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/06, art. 259).	Da 150 a 250 quote.	-
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/06, art. 260).	Da 300 a 800 quote.	Non superiori a 6 mesi. Se scopo unico o prevalente dell'ente o di una sua unità

		organizzativa è di consentire o agevolare la commissione del reato si applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; Inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n. 152/06, art. 260-bis).	Da 150 a 300 quote.	-
Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento con superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D. Lgs. n. 152/06, art. 279, comma 5).	Fino a 250 quote	-
Falsità in atti (ad es., licenza, dichiarazioni, certificati, ecc.) (L. n. 150/92, art. 3 bis).	Da 150 a 500 quote	-
Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).	Da 150 a 250 quote	-

É prevista la sanzione interdittiva permanente, se la Società o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/06).

ii. AREE DI RISCHIO

Attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo); • Acquisto, negoziazione e vendita sul mercato di beni e servizi.
Funzioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRAZIONE; • GESTIONE ORDINARIA.

iii. SISTEMA DEI PRESIDII

Reato	Presidio
Reati ambientali (codice penale, leggi speciali).	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico; • Adozione di standard contrattuali con i clienti

	<p>qualora la Società operi per loro conto nei confronti della PA e di soggetti terzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adozione di clausole di <i>compliance</i> nei contratti con consulenti e fornitori; • PR09 Approvvigionamento prodotti e servizi.
--	---

k. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
--

i. FATTISPECIE DI REATO

L'art. 25 *duodecies* della Legge 231, inserito dall'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 109/2012, considera il delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il delitto si considera integrato ove il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato, quando tali lavoratori siano:

- in numero superiore a tre; o
- minori in età non lavorativa; o
- sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

Qualora sia commesso il reato in oggetto, l'art. 25 *duodecies* prevede l'irrogazione delle seguenti sanzioni a carico della Società:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12- <i>bis</i> , D.lgs. n. 286/1998)	Da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 Euro.	-
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> , D.lgs. n. 286/1998)	Da 400 a 1000 quote.	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non inferiori a un anno.
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> , D.lgs. n. 286/1998)	Da 100 a 200 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione

12, comma 5, D.lgs. n. 286/1998)		o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Non inferiori a un anno.
----------------------------------	--	---

ii. AREE DI RISCHIO

Attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> • Assunzione di personale.
Funzioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRAZIONE; • GESTIONE ORDINARIA.

iii. SISTEMA DEI PRESIDI

Reato	Presidio
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (d. lgs. 286/1998, art. 12).	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico.

I. REATI TRIBUTARI

i. FATTISPECIE DI REATO

L'articolo 25-*quinqüesdecies*, introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) e in vigore dal 25 dicembre 2019, e modificato dal D.Lgs 75/2020 introduce i reati tributari all'interno dell'elenco dei reati presupposto del Decreto 231.

Qualora sia commesso il reato in oggetto, l'art. 25 *quinqüesdecies* prevede l'irrogazione delle seguenti sanzioni a carico della Società. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui sotto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzioni Interdittive
--------------	----------------------------	------------------------------

MODELLO ORGANIZZAZIONE D.Lgs. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74),	fino a 500 quote (nei casi di cui al comma 1) e fino a 400 quote (nei casi di cui al comma 2-bis).	Divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	Fino a 500 quote.	Divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	fino a 500 quote (nei casi di cui al comma 1) e fino a 400 quote (nei casi di cui al comma 2-bis).	Divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	Fino a 400 quote.	Divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	Fino a 400 quote.	Divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di

		un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.	Fino a 300 quote	Divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.	Fino a 400 quote	Divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Indebita compensazione (art. 10 quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.	Fino a 400 quote	Divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ii. AREE DI RISCHIO

Attività a rischio	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti con la PA, rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;
---------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione di pratiche amministrative per conto dei soci e di clienti terzi; • Rapporti con autorità di pubblica sicurezza o inquirenti, amministrazione finanziaria; • Gestione delle risorse finanziarie; • Gestione degli adempimenti contabili e fiscali; • Selezione e gestione dei rapporti con imprese fornitrici di beni e servizi (ivi inclusi consulenti in materia tecnico-finanziaria, legale o altro tipo).
Funzioni interessate	<ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRAZIONE; • GESTIONE ORDINARIA; • CONTABILITÀ.

iii. SISTEMA DEI PRESIDII

Reato	Presidio
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, (art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p> <p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p> <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p> <p>Dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.</p> <p>Omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico. • Revisione legale dei conti; • Protocollo di doppia firma per operare sui conti correnti della Società; • Esternalizzazione e segregazione della funzione incaricata della gestione contabile; • Adozione di standard contrattuali con i clienti qualora la Società operi per loro conto nei confronti della PA e di soggetti terzi; • Adozione di clausole di <i>compliance</i> nei contratti con consulenti e fornitori; • PR04 Gestione titoli; • PR05 Fatturazione; • PR06 Commerciale; • PR09 Approvvigionamento prodotti e servizi; • PR18 Rapporti con P.A.

<p>sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.</p> <p>Indebita compensazione (art. 10 quater del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.</p>	
---	--


**APPENDICI AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, DI
GESTIONE E DI CONTROLLO**

APPENDICE 1	STATUTO DELLA SOCIETÀ
APPENDICE 2	ORGANIGRAMMA
APPENDICE 3	CODICE ETICO
APPENDICE 4	<i>POLICIES E ISTRUZIONI OPERATIVE DELLA SOCIETÀ</i>

APPENDICE 1
STATUTO DELLA SOCIETÀ

SI VEDA IL DOCUMENTO ALLEGATO

**APPENDICE 2
ORGANIGRAMMA**



APPENDICE 3
CODICE ETICO

SI VEDA IL DOCUMENTO ALLEGATO

APPENDICE 4
POLICIES E PROTOCOLLI DELLA SOCIETÀ

Numero	Nome procedura
PR01	Processo primario
PR02	Aggiornamenti normativi
PR03	Gestione della formazione
PR04	Titoli Efficienza Energetica (TEE)
PR05	Fatturazione
PR06	Commerciale
PR07	Studio di fattibilità
PR08	EPC
PR09	Approvvigionamento prodotti e servizi
PR10	Audit energetico
PR11	Mappatura rischio
PR12	Progettazione
PR13	ISO 50001
PR14	Trattamento NC e processo di miglioramento
PR17	Taratura strumenti di misura
PR18	Rapporti con P.A.
PR19	Rapporti con Banche e Istituti Finanziari